

ASSETTO GIURIDICO DEL CAI

Legge 26 gennaio 1963, n. 91 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 26 febbraio 1963, con le modifiche apportate dalla Legge 24 dicembre 1985, n. 776 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305 del 30 dicembre 1985 e dalla Legge 2 gennaio 1989, n. 6 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 12 gennaio 1989.

RIORDINAMENTO DEI CLUB ALPINO ITALIANO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1

Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di "Club Alpino Italiano".

Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2 (1)

Il Club Alpino Italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

- a. alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e bivacchi d'alta quota di proprietà dei Club Alpino Italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
- b. al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- c. alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- d. all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
- e. alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d.
- f. (2)al l'organizzazione e alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'art. 11 della legge 17 maggio 1993, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
- g. all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
- h. alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto

dell'ambiente montano;

- i. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.

Art. 3 (3)

La Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, è integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club Alpino Italiano con voto deliberativo, quando l'esperimento riguardi le guide alpine od i portatori alpini.

Oltre al possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 237 del regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club Alpino Italiano.

Art. 4

Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club Alpino Italiano: un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministero per la Difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, dal Ministro per l'Interno, dal Ministro per il Tesoro, dal Ministro per la Pubblica Istruzione e dal Ministro per l'Agricoltura e le Foreste.

Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del Club Alpino Italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro per il Turismo e lo Spettacolo e dal Ministro per il Tesoro, di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Art. 5 (1)

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962 - 1963, è autorizzata, a favore del Club Alpino Italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il contributo annuo a favore del Club Alpino Italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 2.000 milioni.

Art. 6

L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui all'articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre membri di diritto indicati nel primo comma dell'articolo 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Art. 7

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club Alpino Italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

Art. 8

Il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo può procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club Alpino Italiano e nominare un commissario straordinario per accertare gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.

La ricostruzione degli Organi centrali è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

Art. 9

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club Alpino Italiano, di cui all'articolo 2 della presente legge

Art. 10

Il Club Alpino Italiano provvedere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministero per il tesoro.

Art. 11

Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club Alpino Italiano e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.

Art. 12

Alla copertura dell'onere previsto dall'art. 5 della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

- (1) Testo conforme alle modifiche introdotte nella legge 26 gennaio 1963, n. 91 dalla legge 24 dicembre 1985, n. 776 (nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano).
- (2) Testo conforme alle modifiche introdotte nella legge 26 gennaio 1963, n. 91 dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6, modificata con legge 24 maggio 1989, n. 194.
- (3) Questo articolo deve intendersi implicitamente sostituito dal testo della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (ordinamento della professione di guida alpina).
In particolare: art. 7 (abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina), art. 15 (collegio nazionale delle guide).